

Firma delle pratiche telematiche

La distinta della Comunicazione Unica deve essere intestata al soggetto che appone la firma digitale.

Occorre innanzitutto distinguere fra le pratiche riguardanti **le società** (sia per il registro imprese, sia per il r.e.a.) e quelle relative alle **imprese individuali**.

Società

L'intestataro della distinta dalla pratica può essere (in alternativa):

1. il notaio, rogante o autenticante;
2. il professionista incaricato (commercialista o esperto contabile iscritti nelle sezioni A e B del relativo albo), che deve indicare nelle note della pratica gli estremi della propria iscrizione all'albo sopra citato (se dispone di firma digitale con attestato di qualifica, tale precisazione non è necessaria);
3. un legale rappresentante / amministratore / soggetto legittimato: infatti, a decorre dal 01/01/2023 viene abolita la possibilità di trasmettere le pratiche societarie con la firma digitale di un delegato (intermediario non commercialista).

In caso di verbale di assemblea / c.d.a. relativo a rinnovo cariche / delega poteri, non vi è obbligo di riportare la frase di attestazione di corrispondenza all'originale, né di apporvi la firma digitale, in quanto si tratta di semplice allegato che avvalora ciò che viene iscritto a registro imprese, e non è in sé oggetto né di deposito, né di iscrizione.

Nel caso di iscrizione di nomine non sono necessarie le firme di amministratori / sindaci / liquidatori per accettazione, in quanto si presume che il notaio o il commercialista abbiano provveduto all'accertamento e se ne assumono la responsabilità.

Impresa individuale

L'intestataro della distinta della pratica può essere (in alternativa):

1. il professionista incaricato (commercialista o esperto contabile iscritti nelle sezioni A e B del relativo albo), che deve indicare nelle note della pratica gli estremi della propria iscrizione all'albo sopra citato (se dispone di firma digitale con attestato di qualifica - c.d. firma di ruolo - tale precisazione non è necessaria);
2. il titolare dell'impresa, in possesso di propria firma digitale
3. il notaio, rogante o autenticante (es. per conferimento di procura).

Si ricorda che **dal 1° gennaio 2024**, per la presentazione di domande di iscrizione e modifica al registro imprese / rea delle imprese individuali da parte di soggetti delegati (non commercialisti) non è più possibile utilizzare il modello c.d. "[procura ComUnica \[1\]](#)".

Al fine di agevolare il flusso delle pratiche di fine anno, l'estensione dell'obbligo della firma digitale del soggetto obbligato / legittimato sarà posticipata al 1° marzo 2024 per le sole istanze di cancellazione delle imprese individuali.

Quanto sopra indicato in riferimento alle imprese individuali si applica anche ai soggetti "only rea".

Eccezioni:

- **Pratiche societarie di cancellazione.** Considerata l'importanza dell'adempimento che pone fine alla vita dell'impresa, per le pratiche societarie di cancellazione, ancorchè sottoscritte digitalmente dal commercialista, è richiesta altresì la firma digitale del/dei soggetto/i obbligato/i, secondo lo schema sotto riportato:

1. Cancellazione società di persone senza atto notarile (SNC - SAS): firma digitale di tutti gli amministratori;
2. Cancellazione società di capitali senza atto notarile (con annessa dichiarazione e bilancio finale): firma digitale

del/dei liquidatore/liquidatori;

3. Cancellazione società semplice (contratto verbale): firma digitale di un amministratore; le restanti e comunque necessarie firme degli altri soci possono essere raccolte in forma autografa.

- **Pratiche che richiedono allegati obbligatori** che, per la loro natura e/o il loro contenuto, **non possono essere sottoscritti da soggetti diversi da coloro che rendono la dichiarazione** (ad esempio S.c.i.a. camerale, dichiarazione sostitutiva per recesso unilaterale, accettazione carica, ecc.): il commercialista o il legale rappresentante appone la firma digitale sulla distinta mentre sugli allegati la sottoscrizione dell'interessato/degli interessati può essere autografa.

- **Pratiche destinate esclusivamente ad altri enti (Inps, Agenzia delle entrate, Inail eccetera)**: trattandosi di pratiche non destinate al registro imprese e r.e.a., non viene fornita alcuna indicazione riguardo alla modalità di sottoscrizione delle stesse, **salvo che per le pratiche previdenziali artigiane** la cui competenza è affidata alle Camere di commercio e per le quali si applicano pertanto le regole in precedenza esposte.

Si ricorda che le imprese possono ottenere il rilascio del dispositivo di firma digitale del proprio legale rappresentante / amministratore, tramite richiesta agli sportelli della Camera di commercio o agli Enti certificatori disponibili online.

Contatti

[Registro imprese](#) [2]

Unità organizzativa Registro imprese
Email registro.imprese@cn.camcom.it

Ultima modifica: Giovedì 18 Gennaio 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 5 (1 voti)

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.cn.camcom.it/registro-imprese/che-cos%C3%A8-il-registro-imprese/presentazione-delle-pratiche-comunicazione-unica/firma>

Collegamenti

[1] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Registro_imprese/Firma%20pratiche%20telematiche%20Atro%20intermediario%20INCARICO%20PER%20LA%20SOTTOSCRIZIONE%20DIGITALE_0.pdf

[2] <https://www.cn.camcom.it/registro-imprese-0>

